



# **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

## **Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Diano Marina, con atto del Consiglio comunale n. 76 del 21/12/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 25/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Alla luce sia di quanto indicato nei precedenti paragrafi, sia delle considerazioni esplicitate nelle schede del piano di razionalizzazione, si ritiene che le quote delle seguenti società partecipate dal Comune di Diano Marina indicate siano legittimamente detenibili in quanto conformi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo in riferimento alle seguenti ulteriori considerazioni.

### **A. G.M. Gestioni Municipali S.p.a - partecipazione 100% controllata.;**

Si tratta di una Società unipersonale il cui capitale è detenuto al 100% dal Comune di Diano Marina. La Società produce servizi pubblici di interesse generale ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, gestendo in via esclusiva per conto del Comune che la partecipa il porto, le spiagge Comunali, le aree di sosta a pagamento ed servizio di informazione ed accoglienza turistica con conseguente applicazione della deroga prevista dall'art. 3, comma 27, secondo periodo della Legge 244/2007 che prevede che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei relativi livelli di competenza”*

Lo svolgimento dei predetti servizi è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e sono prestati in via esclusiva dalla G.M. S.p.a.. Nello specifico la gestione del porto e delle spiagge comunali è funzione istituzionale per espressa previsione di legge, che i Comuni gestiscono quale funzione delegata dalla Regione in materia di federalismo demaniale. Lo stesso dicasi per la gestione delle aree di sosta a pagamento rientrando tra le funzioni istituzionali svolte dal Comune la programmazione urbana dei parcheggi nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Da giugno 2016 con deliberazioni n. 62 del 16/05/2016 e n. 74 del 01/06/2016 l'Amministrazione Comunale ha affidato *“in house providing”* alla Gestioni Municipali S.p.a. con apposita convenzione, la concessione del servizio di Informazione ed accoglienza turistica presso l'IAT già esistente; detto servizio rientra tra le funzioni amministrative in materia di turismo che la Legge Regionale n. 28 del 4 ottobre 2006 "Organizzazione turistica regionale" e s.m.i., riconduce nell'ambito di competenza dei Comuni e che quindi si configura come un servizio pubblico locale erogato a favore dei turisti che visitano il territorio.

## **B. Società Rivieracqua S.C.P.A. – partecipazione 4,93**

Società a totale capitale pubblico alla quale a regime dovrà partecipare la totalità dei Comuni della Provincia di Imperia, costituita in attuazione delle vigenti disposizioni che regolano la gestione dei servizi a rilevanza economica a rete e che svolge attività strettamente correlata al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali soci, individuata dall'A.A.T.O. della provincia di Imperia quale gestore unico, in house providing a livello di ambito ottimale inevitabilmente con gradualità del servizio idrico integrato.

### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

#### **ALIENAZIONE/DISMISSIONE QUOTE**

## **A. Società di Promozione per l'Università S.P.U. S.p.a. – partecipazione 1,55% minoritaria;**

Il piano Operativo di Razionalizzazione ha evidenziato che si tratta di una società interamente pubblica che produce servizi di interesse generale non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si da atto della necessità di trovare intese tra i soggetti pubblici allo scopo di realizzare il trasferimento dei titoli azionari detenuti dal Comune di Diano Marina. Ai sensi dello statuto societario in caso di trasferimento di azioni e qualsiasi titolo o a qualsiasi ragione spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati. Possono essere soci di S.P.U.I. oltre ai soci fondatori, Enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacati riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in consorzio.

I contatti avviati non si sono concretizzati in un atto conclusivo del procedimento, atteso che l'Università e la Regione Liguria a cui è stata richiesta la disponibilità di un intervento diretto e/o indiretto attraverso al FILSE s.p.a. la Finanziaria Ligure per lo sviluppo Economico, per acquisizione di ulteriori quote di partecipazione, non hanno avuto l'esito sperato.

La misura di razionalizzazione proposta sconta necessariamente il parametro economico dell'appetibilità del mercato e necessita per la sua realizzazione di tempi anche non brevi che non dipendono pertanto dalla volontà dell'Ente. Risulta che la Provincia di Imperia stia predisponendo un bando di gara per la cessione delle azioni detenute dall'Ente al quale questo Comune chiederà di aderire comunicando la propria quota di partecipazione

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

## 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 25/09/2017, questo Comune ha provveduto a *proseguire*, le *attività* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati non dipendenti esclusivamente dalla volontà dell'Amministrazione

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Diano Marina, li 27/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ardissone Sabrina